



Berna, 10 aprile 2024

Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi per l'importa- zione di pellicce e prodotti di pellicceria

Ordinanza sull'elenco dei Paesi per le pellicce

Commento



Contesto

La nuova ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi per l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria contribuisce all'attuazione dell'incarico, conferito dal Consiglio federale, di elaborare un progetto in consultazione per l'emanazione di un divieto di importazione per pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

Situazione iniziale

Il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare un progetto da porre in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. L'attuazione dell'incarico richiede una modifica dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) e dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11), nello specifico l'introduzione del divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e prevede, tra l'altro, che il DFI crei un elenco contenente i Paesi la cui legislazione vieta tali metodi di produzione (elenco dei Paesi del DFI per le pellicce).

Contenuto del progetto

Sulla base della modifica dell'OITE-PT e dell'OITE-UE, l'ordinanza contiene l'elenco dei Paesi del DFI per le pellicce.

Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un progetto in consultazione per il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria prodotti infliggendo sofferenze agli animali. Le modifiche necessarie saranno apportate all'OITE-PT e all'OITE-UE. Inoltre, è necessaria un'ordinanza del DFI che elenchi i Paesi la cui legislazione vieta i metodi di ottenimento delle pellicce che infliggono sofferenze agli animali (cfr. art. 10d cpv. 1 OITE-PT e art. 5d cpv. 1 OITE-UE).

La presente ordinanza serve a creare tale elenco dei Paesi per le pellicce.

2 Procedura di consultazione

Il progetto sarà oggetto di consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Per la produzione e l'importazione di pellicce esistono diverse restrizioni sia all'interno e sia all'esterno dell'UE (per i dettagli, cfr. n. 3 del commento alle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE), tuttavia, non esiste un sistema di elenchi che riportano i Paesi dal cui territorio è consentita l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La nuova normativa proposta

In futuro, in generale sarà vietata l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Continuerà ad essere consentita l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con tali metodi: nello specifico si tratta di pellicce e prodotti di pellicceria provenienti da un Paese con una legislazione che vieta metodi che infliggono sofferenze agli animali oppure accompagnati da un certificato emesso da un organismo di certificazione indipendente che attesta che i prodotti non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali (cfr. art. 10d e 10e OITE-PT risp. art. 5d e 5e OITE-UE). Questa ordinanza elencherà proprio i Paesi la cui legislazione vieta determinati metodi che infliggono sofferenze agli animali e dai quali, pertanto, l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria continua a essere consentita. Tuttavia, al momento della sua entrata in vigore, l'elenco dei Paesi del DFI non conterrà ancora nessuna voce, poiché i Paesi saranno inseriti solo su richiesta (cfr. art. 10d cpv. 2 OITE-PT risp. art. 5d cpv. 2 OITE-UE). Per questo motivo, per il divieto di importazione è previsto un periodo transitorio di due anni (cfr. art. 111a OITE-PT e art. 50a OITE-UE), durante il quale si procederà alla creazione dell'elenco.

4.2 Attuazione

Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione dell'elenco dei Paesi, il quale al momento non include ancora nessuna voce: sono infatti necessari chiarimenti di ampia portata, per i quali l'USAV necessita di risorse supplementari (v. commento al n. 6.1).

5 Commento ai singoli articoli

Art. 1 e allegato

L'allegato elenca i Paesi in cui sono vietati i metodi per l'ottenimento delle pellicce indicati come deprecabili ai sensi dell'articolo 10a capoverso 3 OITE-PT risp. dell'articolo 5a capoverso 3 OITE-UE.

Art. 2

L'ordinanza entrerà in vigore insieme alle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE, ma inizialmente non conterrà nessuna voce. Le rispettive voci saranno aggiunte nel periodo di transizione di due anni per il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (v. commento al n. 4.1).

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione degli elenchi dei Paesi, e ciò comporterà un onere supplementare. Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per Cantoni, Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna. Le ripercussioni per i Cantoni del divieto di importazione, che costituisce la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi, sono illustrate nel commento alle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE.

6.3 Ripercussioni per l'economia

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi serve a chi importa pellicce e prodotti di pellicceria per verificare se l'importazione da un determinato Paese è consentita o meno. In questo modo viene meno la necessità di ulteriori chiarimenti sulla forma di ottenimento di tali prodotti.

6.4 Ripercussioni per la società

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per la società. Le ripercussioni del divieto di importazione, che costituisce la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi, sono illustrate nel commento alle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE.

6.5 Ripercussioni per l'ambiente e altre ripercussioni

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per l'ambiente. Le ripercussioni per l'ambiente del divieto di importazione, che costituisce la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi, sono illustrate nel commento alle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera del divieto di importazione, che costituisce la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi, sono illustrate nel commento alle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE. Poiché l'elenco dei Paesi fa parte del divieto di importazione, il commento si applica anche alla presente ordinanza.

7.2 Forma dell'atto

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi si basa sull'articolo 10*d* capoverso 1 OITE-PT e sull'articolo 5*d* capoverso 1 OITE-UE.

Allegato: Progetto